

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 2 LUGLIO 1954

(16<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, per la sistemazione dei professori ordinari universitari prosciolti nel giudizio di epurazione » (206) (D'iniziativa dei senatori Giardina ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 211, 213, 215, 216, 318, 219, 220
BANFI . . . . .	216, 219
CARISTIA, <i>relatore</i> . . . . .	212, 214, 219
CONDORELLI . . . . .	219
DONINI . . . . .	213, 215, 216
GIARDINA . . . . .	217, 218, 219
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE . . . . .	215, 216
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	220
ZANOTTI BIANCO . . . . .	214, 215

La seduta è aperta alle ore 9,20.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Donini, Elia, Giardina, Lamberti, Magrì, Ne-

groni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

LAMBERTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Giardina ed altri: « Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, per la sistemazione dei professori ordinari universitari prosciolti nel giudizio di epurazione » (206).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Giardina ed altri: « Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, per la sistemazione dei professori ordinari universitari prosciolti nel giudizio di epurazione ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

*Articolo unico.*

I professori ordinari universitari, prosciolti nel giudizio di epurazione, che non abbiano ancora riottenuto la cattedra, sono assegnati, con il loro consenso dal Ministro della pubblica istruzione ad altro ufficio dipendente dal Ministero stesso per studi speciali o per direzione di uffici, con esonero dall'insegna-

mento. Su deliberazione del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro interessato detti professori possono anche essere trasferiti, sempre con il loro consenso e sempre per studi speciali o per direzione di uffici, ad altre Amministrazioni statali. Ove manchi il cennato consenso, il Ministero li colloca in disponibilità sino alla maturazione del diritto al minimo di pensione.

Avvenuta l'assegnazione o il trasferimento o il collocamento in disponibilità di cui al comma precedente, i posti di ruolo cui presentemente appartengono i detti docenti si considerano disponibili a ogni effetto, limitatamente a non più di cinque.

Resta salvo per i predetti docenti il loro diritto di ritornare all'insegnamento se chiamati da una Facoltà a cattedra della materia di cui sono stati titolari od anche di altra materia sempre che, in quest'ultima ipotesi intervenga conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La presente legge si applica pure nei confronti dei professori ordinari di Università che siano stati nominati titolari di materie non più previste dal vigente ordinamento di dattico, anche se la loro posizione sia stata nel frattempo disciplinata a norma dell'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, e degli articoli 90 e 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. La posizione dei professori stessi, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, resta regolata, ove occorra, ai sensi dell'articolo 106, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

CARISTIA, *relatore*, Onorevoli colleghi, com'è detto diffusamente nella relazione, il disegno di legge sottoposto al nostro esame tende a colmare una lacuna esistente nel decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, sull'estinzione dei giudizi di epurazione, e alla revisione dei provvedimenti già adottati.

Non è questa la sede per valutare il merito di tali procedimenti. Ma è certo che — almeno per quanto riguarda la posizione giuridica fatta agli insegnanti universitari, in seguito

all'emanazione del citato decreto — si vennero determinando controversie e situazioni di cui la nostra Commissione si è talora occupata. Il disegno di legge attuale, d'altronde, si riconnette ad un'altro, presentato, con lo stesso contenuto e per lo stesso scopo, dai colleghi Giardina e Panetti sin dal 18 luglio del 1952 e che non potè aver corso a causa della fine inopinata dell'ultima legislatura. Le norme in essa contenute, difatti, tendono a regolare la posizione giuridica di quei professori, che, pur essendo prosciolti da ogni colpa, a causa dell'annullamento del provvedimento di epurazione, e pur invocando talora a loro favore un giudizio favorevole del Consiglio di Stato, restavano nell'impossibilità di esercitare qualsiasi attività accademica, giacchè l'esercizio di questa è subordinato, in base alla legge attuale (testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, articolo 93) a un voto preventivo delle Facoltà, e, in certi casi, anche al parere conforme del Consiglio superiore. La situazione è chiara e piana quando esiste il voto della Facoltà. Rimane, per compenso, incerta ogni qualvolta, in base al principio di autonomia che ispira l'ordinamento universitario, venga rifiutato quel voto.

Come è facile vedere, ci troviamo, in simili casi di fronte a funzionari i quali, in seguito al giudizio di epurazione, hanno riacquisito l'identica posizione giuridica di cui godevano prima dell'accusa, e, nello stesso tempo, non riescono di fatto a penetrare nella sfera in cui si dispiega il contenuto dei diritti e degli obblighi della loro posizione, senza ledere il principio di cui all'articolo 93 del decreto citato. Non potendo privare gli interessati di diritti in effetto posseduti, ma in realtà non potuti esercitare, e volendo serbare quel rispetto che in ogni Paese libero si deve al principio dell'autonomia universitaria, si determina la necessità di provvedere all'emanazione di norme che riescano a sanare il dissidio, in modo da salvaguardare il diritto alla carriera sopravvissuta, per così dire, immediatamente dopo il giudizio di epurazione; non perchè si debba prestare ossequio a quella vecchia formula di « Stato di diritto », che non ebbe e non avrà mai un preciso contenuto giuridico, ma semplicemente perchè non è giusto nè logico che chi sia in possesso di determinati

diritti, in base all'ordinamento vigente, non abbia la possibilità di esercitarli.

Giustamente, a mio avviso, la proposta respinge il criterio che porterebbe *sic et simpliciter* al collocamento a riposo, sia perchè esso urterebbe, in maniera manifesta, contro l'intenzione del legislatore del febbraio 1948, sia perchè esso troverebbe un ostacolo insormontabile nel fatto che il collocamento a riposo presuppone la maturazione di un determinato numero di anni di servizio, che nel caso in esame potrebbe, a parte il resto, non sussistere. E con maggior ragione ha respinto il criterio di un ricorso alla situazione di disponibilità, dal momento che essa si esaurisce in un periodo che ha la breve durata di due anni.

Nell'impossibilità di un ricorso fruttuoso all'uno o all'altro di tali criteri, i proponenti sono stati costretti a seguire altra via, comprendendo in un solo articolo tutte le disposizioni tendenti a regolare la posizione giuridica di detti professori.

Mi parrebbe però più opportuno, allo scopo di chiarire e sveltire, dividere la materia in quattro articoli, con qualche lieve emendamento aggiuntivo o soppressivo. Su ciò ho trovato il pieno accordo del proponente.

Il primo articolo potrebbe cominciare con le parole: « I professori ordinari universitari... » fino alle parole « ... con esonero dall'insegnamento ». L'articolo secondo dovrebbe cominciare dalle parole: « Su deliberazione del Consiglio dei ministri... » fino alle parole « ... limitatamente a non più di cinque ». In questo nuovo articolo proporrei peraltro la soppressione delle parole « o il collocamento in disponibilità di cui al comma precedente ».

L'articolo terzo andrebbe dalle parole « Resta salvo per i predetti docenti... » fino alle parole « ... del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Vi sarebbe infine un articolo quarto che andrebbe dalle parole: « La presente legge... » fino alla fine.

**PRESIDENTE.** Do lettura del parere inviatoci dalla 5ª Commissione finanze e tesoro: « La Commissione 5ª (finanze e tesoro) ritiene che la assegnazione dei professori universitari che sono stati prosciolti nel giudizio

di epurazione o che son titolari di materie non più previste dal vigente regolamento universitario ad altri uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione sia provvedimento che merita di essere preso: perchè occorre giungere alla sistemazione delle posizioni anche di questo personale da troppo tempo in posizione di incertezza.

« Siccome la frase "sono assegnati" implica un obbligo del Ministro della pubblica istruzione, sembra alla Commissione sia più opportuno sostituirvi la frase "possono essere assegnati", in quanto è necessario che vi sia modo di affidare a detti insegnanti gli studi speciali o i posti direttivi. Analogamente dispone del resto anche l'articolo 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 febbraio 1948, n. 48.

« Per l'ipotesi poi del collocamento in disponibilità, appare anche opportuno che si adotti una formula che riproduca, nelle sue linee precise, l'articolo 8 del citato decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, nel senso che il trattamento di disponibilità dei professori universitari non possa essere, nè per durata, nè per altri elementi, diverso dal trattamento concesso agli altri personali assolti nei giudizi di epurazione e che non è stato possibile collocare nei posti già da loro occupati, o altrimenti utilizzati, il che del resto è nello spirito della proposta: dovrà perciò essere assicurato che una volta raggiunta — da parte degli interessati che non siano stati utilizzati in altri uffici o presso altre Facoltà o scuole — l'anzianità minima per il trattamento di quiescenza, dovranno essere collocati a riposo ».

**DONINI.** Io sono veramente sorpreso che la Commissione finanze e tesoro, di solito così severa (tanto che per principio è quasi sempre contraria a qualsiasi disposizione che implichi non soltanto aumento di organici, ma anche spese nuove), abbia con tanta leggerezza, a me pare, espresso un giudizio favorevole su questo disegno di legge che pullula di assurdità e di contraddizioni. Per quel che riguarda proprio la competenza della Commissione finanze e tesoro, i nostri colleghi, o la maggioranza che ha esteso questo giudizio, non hanno evidentemente riflettuto che la creazione di questi uffici, a parte il fatto che

inciderebbe sull'organico attuale del Ministero (organico che non può essere modificato se non da apposita legge), porterebbe con sé tutta una serie di spese nuove per i locali, per il personale, per le attrezzature.

Un professore di archeologia, ad esempio, prosciolti dal giudizio di epurazione, non può andare ad occuparsi delle scuole di avviamento; occorrerà crearli tutto un apparato perchè possa continuare a fare il suo lavoro presso la sede del Ministero. Questo aspetto del problema mi pare sia stato completamente ignorato dalla Commissione finanze e tesoro. Mi riservo in seguito, nel corso della discussione, di precisare quali aggravii comporterebbero tali misure per la pubblica finanza.

Ma la mia opposizione è ancora più radicale ed attinge motivi più profondi. In un mondo pieno di ingiustizie, in cui vi sono decine di migliaia di casi che meritano veramente vendetta di fronte al popolo italiano, ecco, ancora una volta, un progetto che si preoccupa di coloro che hanno preso una posizione sbagliata nella loro vita. È stata loro già riconosciuta una possibile buona fede, in quanto un giudizio di epurazione li ha prosciolti, ma ora si vorrebbe porli in condizioni di privilegio di fronte a coloro che non hanno preso posizioni sbagliate.

Dovrebbe essere un principio seguito in ogni Paese civile, che cioè chi prende una posizione sbagliata per cui derivano alla Nazione pericoli gravissimi e possibilità di catastrofe, come quella da cui ci siamo salvati, debba pagare di persona, anche ove sussistano delle circostanze speciali come la buona fede o l'ignoranza, o la mancanza di coraggio, e così via. Le nostre leggi sono talmente ingiuste che i nostri colleghi che vennero cacciati dalle Università sotto il regime fascista per le leggi razziali, quando nel gennaio 1944 vennero reintegrati nei loro posti non hanno avuto gli stipendi per quegli anni che non hanno insegnato, ma hanno avuto riconosciuta solo l'anzianità per il mancato insegnamento. Questi colleghi anche se fascisti, furono vittime del regime (non era loro colpa se appartenevano a famiglie israelite); e noi li consideriamo vittime del regime anche se hanno contribuito a sostenerlo. Questi nostri colleghi, ripeto, che hanno perduto il loro posto nel 1938-39 per

questo motivo, vennero reintegrati nella anzianità per gli anni in cui non insegnarono, ma non hanno avuto gli arretrati. Invece i professori fascisti, prosciolti nel giudizio di epurazione, sono stati reintegrati ed hanno avuto tutti gli stipendi, per il periodo in cui sono stati sospesi dalla loro attività, comprese le indennità per gli esami che non hanno fatto. Mi sembra che abbiano già avuto un riconoscimento sufficiente dal mondo democratico italiano.

Ora che cosa avviene? Molti di questi professori nessuna Facoltà li vuole. Se le Facoltà li volessero chiamare di nuovo, non ci sarebbe nulla di male; ma non li vogliono, perchè insegnavano, ad esempio, mistica del fascismo, diritto corporativo, ecc. Ed ecco allora che generosamente qualcuno pensa che queste povere vittime debbano essere mandate al Ministero, che si debbano creare uffici speciali per loro, con segretarie, forse anche con automobili, che si debbano, insomma, costituire delle situazioni di privilegio per loro.

Ritengo che questo progetto di legge sia di per sé assurdo, che offra pericoli gravi per le finanze e per il bilancio del nostro Paese, che costituisca qualche cosa di cui oggi nessuno sente il bisogno.

Questi professori epurati e poi prosciolti possono benissimo fare degli studi senza bisogno di alcuna legge. Il compito primo del professore universitario non è solo l'insegnamento, ma anche la ricerca. Studino dunque; si documentino sugli errori commessi, scrivano dei libri e dicano che le loro teorie sulla mistica fascista erano sbagliate.

Io esprimo, a nome mio personale e a nome dei colleghi del mio Gruppo, una posizione nettamente contraria a questo disegno di legge.

ZANOTTI BIANCO. Pare, a quanto mi è dato di sapere, che pochissimi siano i professori che verrebbero ad essere agevolati da questo disegno di legge. Si potrebbero conoscere i loro nomi?

CARISTIA, *relatore*. Con tutto il rispetto dovuto ai colleghi della Commissione, non mi sembra un criterio obbiettivo, non mi sembra un criterio giuridico e nemmeno un criterio rispondente a giustizia questo richiamo ai

nomi! Io non conosco nessuno, e ve lo posso assicurare, signori! Ho fatto la relazione così come mi ha dettato la mia coscienza: risponderò in seguito come meglio potrò alle obiezioni del collega Donini, ma sin da ora dichiaro che questo procedimento non mi trova d'accordo. I nomi per noi non esistono.

Per noi ci sono solo condizioni giuridiche che vanno valutate in un senso o nell'altro.

Può darsi che io abbia torto e che gli altri colleghi abbiano ragione, ma debbo esprimere la mia opinione che è appunto questa, che le questioni siano sempre poste su un terreno obiettivo, generale, facendo astrazione da qualunque riferimento personale.

ZANOTTI BIANCO. Se ho chiesto di conoscere i nomi di questi professori è per sapere se essi sono stati, ad esempio, vittime di illusioni o se invece si sono assunti deliberatamente delle gravi responsabilità. Come in altra occasione anche in questo caso, mi sembra giusto che si sappia con chi abbiamo a che fare.

Questo dico perchè la Commissione possa essere più o meno larga nel giudicare delle disposizioni contenute in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Anche se il richiamo del senatore Zanotti Bianco non si riferisce allo argomento di cui oggi discutiamo, credo doveroso ricordare che fui costretto a portare alla Commissione dei nomi, a proposito di un altro disegno di legge, solo per rispondere ad una affermazione del relatore, lo stesso senatore Zanotti Bianco che, avendoli chiesti al Ministero, non era riuscito a conoscerne nessuno.

Anche io feci allora le stesse riserve che oggi ho sentito dal relatore di questo progetto; riserve che condivido in pieno.

Prego quindi la Commissione di voler astrarre completamente dai nomi: siano uno, mille o diecimila gli interessati, occupiamoci, come esattamente il relatore ha osservato poco fa, della loro situazione giuridica. Si può avere l'opinione del senatore Donini o quella del relatore, ma astraiano dalle persone.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Vorrei sollevare alcune obiezioni su quanto ha affermato il senatore Donini. Mi sembra ine-

satto quanto egli ha affermato che ai professori che furono mandati via per ragioni razziali (tra i quali porto l'esempio del mio carissimo maestro Donati e quello del collega carissimo di Facoltà, a Bologna, Camissi, noto in tutto il mondo scientifico) non è stato riconosciuto il diritto agli arretrati.

Ad essi è stato consentito di rimanere sulla cattedra un numero di anni pari a quello che perdettero allora; cosa che non è stata consentita, fino ad ora almeno, a quelli che perdettero per un certo numero di anni la cattedra per ragioni politiche. Quindi i professori di cui parla il senatore Donini non ebbero lo stipendio allora, ma lo hanno adesso ed hanno inoltre il prolungamento dei limiti di età.

In secondo luogo, l'onorevole Donini si preoccupa della eventualità, grave per il bilancio dello Stato, della reimmissione nei ruoli di queste persone.

DONINI. Io mi preoccupo soprattutto della creazione di nuovi uffici.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Non mi pare che le preoccupazioni d'ordine finanziario, sollevate dall'onorevole Donini, dato il limitatissimo numero di coloro che potranno beneficiare della legge, debbano sconsigliarci dal dare il nostro voto favorevole al disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Mi sia consentito ancora un chiarimento: qui si parla di studi speciali, cioè di incarichi di studiare un determinato problema, un determinato argomento, e mi sembra che ciò sia proprio quello che il senatore Donini ha chiesto, cioè che invece che all'insegnamento questi professori attendano ad uno studio speciale.

Quando si parla poi di posti direttivi, perchè anche queste parole ci sono nel parere della Commissione finanze e tesoro, queste parole debbono intendersi non nel senso di creare nuovi posti, ma unicamente di dar facoltà al Ministero della pubblica istruzione di mandare questi professori in altri uffici, che possano aver bisogno della loro opera. Ovvero, in parole povere, dove c'è posto, invece di mandare un funzionario di una certa branca del Ministero dell'istruzione, si può mandare uno

di quelli che sono contemplati nel progetto di legge.

Quindi, ripeto ancora una volta, non si tratta di posti da creare. Non credo che il progetto di legge abbia questa finalità. Se non è chiaro in questo senso, possiamo chiarirlo: il proponente è un nostro collega e ci è sempre possibile modificare il progetto in quella parte che non risulti sufficientemente chiara.

DONINI. In effetti, il testo di questo disegno di legge riproduce in gran parte il contenuto di un'altro progetto che il collega Giardina presentò nella passata legislatura, ma che non ebbe seguito. Tuttavia nel vecchio testo si parlava soltanto di studi speciali, mentre ora si parla anche di posti direttivi. E studi speciali è già una cosa piuttosto strana, perchè il compito di un professore universitario è di studiare e non dobbiamo farlo studiare con una legge speciale. Nessuna Facoltà lo chiede o fa domanda di averlo nel proprio organico: ed allora questo professore studi pure. Ma il nuovo progetto aggrava considerevolmente il testo del primo progetto del senatore Giardina, che a mio avviso era già pericoloso. Ora, ripeto, si parla anche di direzione di uffici. Quindi o si caccia via qualcuno che sta in questi uffici o se ne creano di nuovi e si entra così, in un modo o nell'altro, nell'organico del Ministero. Siamo, per questo un po' allarmati.

PRESIDENTE. Non per fare un dialogo, ma per orientare la discussione, desidero aggiungere anche io alcune considerazioni.

Da un punto di vista formale è da accettare come testo quello che stiamo discutendo e non quello che è stato presentato due anni fa e non altri eventuali testi che possono essere stati presentati sulla stessa materia qui al Senato o alla Camera dei deputati.

Se noi vogliamo fare la storia di questo progetto di legge, non ne usciamo più: bisogna restare al testo presentato.

Non per fare della polemica col senatore Donini, ma debbo dire questo: è vero che i professori di università hanno il dovere di studiare, ma è vero altresì che compiti di studio su determinati argomenti possono essere

talvolta affidati a un determinato professore. Sarebbe pertanto giusto, per questi professori, che prendono lo stipendio come se insegnassero, stabilire un obbligo per legge, chiamare questi professori a render conto del loro tempo.

Quanto ai posti direttivi, mantengo quello che ho detto poco fa. Non si tratta di crearli, ma solo della possibilità da parte dell'Amministrazione di affidarne eventualmente qualcuno a chi è considerato in questo progetto di legge.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Vorrei tranquillizzare ancora di più il senatore Donini, circa il fatto della istituzione di nuovi uffici, portandogli un esempio. Io mi vidi arrivare, sette o otto mesi fa, una lettera dal Ministero in cui, anticipando quel che sarebbe stato questo progetto di legge, mi si domandava se avrei accettato che qui a Roma alla clinica da me diretta fosse destinato uno di quei cinque in favore dei quali pare vada questo disegno di legge; e vi fosse destinato per fare degli studi speciali. Io domandai quali avrebbero potuto essere questi studi speciali e mi si rispose che questi studi avrebbero riguardato delle ricerche sui tumori. Non ebbi alcuna difficoltà, anche per tendere la mano a questo sventurato collega che aveva forse errato in buona fede. Non è stato istituito nessun nuovo ufficio: i laboratori della clinica sono quelli che sono ed egli ne ha semplicemente usufruito.

Si potrebbe, comunque, attenuare la portata delle parole « posti direttivi », se questo potesse servire a tranquillizzare il senatore Donini.

BANFI. È stato detto qui, per una questione di principio, che noi dobbiamo discutere il progetto senza conoscere i nomi delle persone cui il progetto stesso reca giovamento. Ma si tratta in realtà di un provvedimento speciale che si riferisce a determinati casi speciali. Si è parlato di cinque persone ed il collega Paolucci ha ricordato una di queste. La conoscenza dei nomi non è in questo caso particolare pettegolezza intorno a circostanze personali, ma è conoscenza dell'oggetto; perchè una domanda sorge spontanea: di queste persone epurate e poi assolte e che le Facoltà non hanno chiamato, che cosa è avvenuto fino al giorno

d'oggi? Qualche cosa è avvenuto! In fondo dobbiamo sapere che cosa sia avvenuto di costoro. Quale è infatti la preoccupazione di questa legge? È quella di dare la possibilità a queste persone di maturare gli anni della pensione, di garantire loro tale diritto.

Ora noi dobbiamo ricordare che esiste una legge la quale determina che per essere chiamati in servizio occorre che ci sia l'assoluzione in materia di epurazione, e in secondo luogo, la chiamata di una Facoltà. Non è una cosa automatica la chiamata di una Facoltà. Noi sappiamo come sono avvenute certe nomine e certi concorsi nel periodo fascista; ma in periodi normali la chiamata di una Facoltà è garanzia di preparazione scientifica.

Ora non si tratta qui di persone che hanno un diritto che non possono esercitare, ma di persone che non hanno affatto un diritto perchè man a una condizione fondamentale e cioè precisamente quella di essere chiamati da una Facoltà, in base al riconoscimento del loro valore scientifico.

Sappiamo tutti cosa significa il fatto che un professore di Università non sia chiamato da alcuna Facoltà: è una dichiarazione di nullità scientifica e più grave di questa non ce ne potrebbe essere.

E che cosa ne facciamo di queste persone? Li prendiamo e li mettiamo a fare studi speciali. Ma scherziamo? O vogliamo che questi studi speciali siano qualche cosa di serio o altrimenti facciamo le cose per burla. Il caso prospettato dal collega Paolucci illustra la situazione magnificamente. C'è una persona che non si sa dove mettere e la si manda a studiare i tumori. Oggi tutti studiano i tumori! Ma è serio questo? Lei stesso, onorevole Paolucci, ha detto: è un uomo messo lì da una parte e non dà nessun fastidio.

Noi veniamo, in altri termini, a stabilire delle condizioni che creano dei diritti a favore di persone che sono inadatte evidentemente sia all'insegnamento universitario, sia a compiere questi studi speciali.

Più grave ancora è la questione dei posti direttivi. Ma come? Persone che non sono considerate dai colleghi di tutta Italia degne di coprire una cattedra, sono chiamate a dirigere un servizio e ad avere la responsabilità di questo servizio?

Per far maturare a queste persone il diritto alla pensione, noi metteremmo dunque al loro servizio le Università, se c'è si potesse; ma poi c'è non si può, mettiamo al loro servizio le Amministrazioni dello Stato, e non solo quella della pubblica istruzione.

Costoro diventano così dei *bons à tout faire*.

Può darsi che vi sia qualche caso pietoso fra queste cinque persone, ma più probabilmente questi casi pietosi non ci sono. Si tratta di persone giovani, che in questo periodo di tempo hanno trovato delle altre abbondanti occupazioni ed alle quali noi riserveremmo la posizione privilegiata di non far niente, perchè essere incaricati di studi speciali significa, in realtà, non far niente e ugualmente significa non far niente il dirigere un ufficio che, naturalmente, non ha nessuna funzione del momento che può essere diretto da una persona qualsiasi. Ora, ripeto, noi mettiamo queste persone in una condizione di privilegio per far maturare loro una pensione cui non hanno diritto, perchè la pensione dipende dal fatto di aver prestato un servizio continuativo negli organici, in un certo determinato campo dell'Amministrazione. Qui invertiamo tutti quanti i valori.

Esiste una legge dello Stato e questa prescrive che ci siano due condizioni: estinzione del processo di epurazione e chiamata della Facoltà. Applichiamo dunque questa legge. Coloro che assolvono all'una e all'altra di queste condizioni, avranno il trattamento che spetta loro; altrimenti avranno il trattamento che spetta ad un impiegato che cessa dal suo ufficio.

Proponiamoci pertanto (credo che questo debba essere lo scopo di tutti noi) di non creare degli uffici inutili, delle missioni inutili, perchè questo non fa che aggravare e corrompere la nostra Amministrazione. Là dove si crea un ufficio che non ha funzioni effettive, là dove si pone un uomo che non ha funzioni effettive, là si crea un elemento di corruzione della nostra vita amministrativa.

GIARDINA. Ritengo che sia superfluo rilevare che le discussioni in Commissione hanno una ragione d'essere; dobbiamo comprenderci e eventualmente apportare delle modifiche al testo in discussione.

Io mi richiamo all'articolo 13 del decreto già citato dal relatore, il quale dispone che « Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro e con gli altri Ministri direttamente interessati, saranno emanate le norme che si rendessero necessarie per l'integrazione di quelle del presente decreto e per adeguare le disposizioni del decreto medesimo alle norme che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciale ordinamento e degli altri Enti pubblici ».

In conseguenza di ciò tutti i funzionari dello Stato che furono prosciolti dal giudizio di epurazione, non hanno perduto il posto e sono tornati dove erano prima od hanno avuto altri incarichi. Ma il Ministero si rendeva conto che la disposizione di cui sopra non poteva trovare attuazione in determinate Amministrazioni dello Stato a carattere speciale, quali quelle dell'Università. Come diceva il senatore Caristia, è una questione di giustizia. Tutti hanno avuto quello che hanno perduto o qualcosa di equivalente e non è giusto che i professori universitari non abbiano lo stesso trattamento.

La relazione da me fatta al disegno di legge mi sembra abbastanza chiara. Ho richiamato in essa anche altri principi del decreto legislativo 7 febbraio 1948.

L'articolo 7 di questo decreto nel primo comma dice che: « I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche inamovibili... possono essere comandati temporaneamente ovvero trasferiti ad altra sede o ad altro ufficio »; e al comma secondo dispone che «... i dipendenti possono pure essere trasferiti ad altro ruolo, d'importanza corrispondente, anche di Amministrazione diversa... ».

Vi sono inoltre anche altri articoli che dimostrano lo spirito da cui era animato il legislatore nell'emanare quel decreto che ha avuto piena applicazione. Ora proprio alcuni professori universitari vengono a non rientrare nei benefici della legge in quanto l'Amministrazione universitaria ha un ordinamento diverso.

Tengo conto della osservazione fatta dall'illustre collega senatore Donini sull'aggravio delle spese per il bilancio dello Stato. Ma non

c'è alcun aggravio di spese, perchè attualmente questi professori percepiscono lo stipendio ed anche se non approvassimo questo provvedimento, questi professori non sarebbero posti fuori ruolo.

Giusta è la preoccupazione dell'onorevole Donini relativamente alle parole « direzione di uffici ». Su questo punto potremmo intenderci, o sopprimendo queste parole, oppure modificandole in questo senso: « o presso uffici con compiti speciali ». Uno storico può, ad esempio, essere assegnato al Ministero degli esteri ed occupato presso l'Ufficio studi storici. Io comprendo bene, quindi, le preoccupazioni del senatore Donini e non mi irrigidisco su questa frase.

Quello peraltro che dobbiamo mantenere è la dignità del grado, per riguardo al Corpo accademico. E giustamente, a questo proposito, il senatore Caristia propone un emendamento.

In conclusione non vi è alcun aggravio per il bilancio dello Stato; quanto alla direzione degli uffici, bisogna chiarire che non si deve creare alcun ufficio nuovo.

PRESIDENTE. Questo, infatti, ha inteso affermare la Commissione finanze e tesoro!

GIARDINA. Circa i professori che furono allontanati dalle loro cattedre per motivi razziali, se c'è qualche ingiustizia ancora da riparare saremo sempre pronti a presentare con il senatore Donini un disegno di legge inteso a tale scopo.

Concordo con quanto ha detto il collega Paolucci circa la questione degli studi speciali. Mi riferisco anche a quanto ha detto il collega Banfi: gli studi speciali sono contemplati anche dal vigente ordinamento universitario e dall'articolo 108 del testo unico. Anche oggi qualsiasi professore universitario può essere destinato, per determinati motivi, a studi speciali in base all'articolo suddetto.

La differenza fra questo disegno di legge e la norma del testo unico sta in ciò, che mentre oggi, in base al testo unico, l'assegnazione a studi speciali è temporanea, qui diventerebbe permanente.

Mi permetto poi di osservare al senatore Banfi che tutto dipende dagli uomini. Se il

testo unico parla di studi speciali, ciò è in ragione di certe esigenze scientifiche. Il professor Banfi potrebbe essere, ad esempio, inviato negli Stati Uniti d'America per compiere ricerche sugli orientamenti degli studi sociali in America; si potrebbe mandare similmente un professore di chirurgia, quale il senatore Paolucci, per un anno all'Istituto del cancro a Milano, per compiere anch'egli degli studi...

BANFI. Perdoni, ma per il collega Paolucci il caso non si pone, perchè tutte le Facoltà italiane lo chiamerebbero!

GIARDINA. Noi non possiamo guardare ai casi particolari perchè la legge è legge.

Sarei, in conclusione, del parere di rinviare ad una prossima seduta l'esame del disegno di legge, affinchè con l'onorevole relatore, con il senatore Donini e con quanti altri lo desiderino, si possano apportare le opportune modifiche al testo presentato; ritengo che questo procedimento potrebbe accelerare i lavori della Commissione, in modo che in una prossima seduta potremmo prendere una decisione definitiva.

PRESIDENTE. È la proposta che io stesso avrei fatto. Ritengo anche io che questo sia il mezzo migliore per giungere ad una soluzione.

CONDORELLI. Mi pare inesatto affermare che qui si crea una situazione di privilegio a qualcuno. In questa Aula ci sono molti professori universitari e nessuno si sente in una situazione di privilegio quando ha un incarico per studi speciali, che è considerato anzi da tutti come un principio di giubilazione. Nessuno ha mai gradito un simile provvedimento, cui si fa luogo in situazioni particolari, quali la incompatibilità con la propria Facoltà o l'impossibilità di insegnare o una incompatibilità creatasi con gli studenti. Tanto meno poi sarebbe gradito passare dalla libertà della cattedra alla burocrazia. Ci sono stati casi di professori che hanno gradito di passare nella Magistratura e se ne sono pentiti perchè nessuna posizione equivale alla posizione di professore universitario. È invece, questo, un

espediente per non creare una grave ingiustizia, proprio per questo contrasto che c'è tra l'esigenza di restituire agli studi questi uomini, che hanno superato quei tali giudizi di epurazione, e l'opposizione dell'ambiente universitario.

Ma anche un'altra esigenza è al fondo di questo problema. I colleghi sanno che vi è grande penuria di posti di ruolo; sostanzialmente si tende qui a svincolare questi cinque posti di ruolo. Ci sono cinque posti di ruolo che sono occupati da professori che non insegnano e le Facoltà hanno bisogno di poter disporre di questi posti.

Da ogni parte si sottolinea l'esigenza di aumentare i posti di ruolo. E poichè questi non sono stati ancora aumentati, le diverse Facoltà, che hanno dei posti di ruolo occupati soltanto sulla carta, potranno disporre almeno di questi cinque posti.

CARISTIA, *relatore*. Io aggiungerò pochissime parole, dopo quanto da altri è stato già detto.

Dovrei innanzitutto rispondere al collega Donini, il quale ha affermato che questo progetto pullula di assurdi. Ma in verità, di fronte a questa asserzione, mi sono guardato dentro e mi sono domandato se alla mia miopia fisica, abbastanza inoltrata, non se ne accompagnasse un'altra, di carattere intellettuale. Perchè in verità io non ho visto qui nessun assurdo: si tratta di riparare ad una posizione incerta, ad una posizione che si vuole ricondurre ai principi del diritto vigente. Il collega Donini ha fatto una carica a fondo contro questi giudizi di epurazione, carica a fondo che io potrei anche far mia. Ed io di fatto non sono rimasto meno meravigliato e meno amareggiato di lui di fronte a certi risultati che sono venuti fuori. Oggi, con l'ordinamento vigente, che ha creato una nuova situazione giuridica, che ha restituito diritti a coloro che magari non avrebbero dovuto averne più, se non applicassimo a tutti in uguale maniera le disposizioni di questo ordinamento, sorgerebbe fatalmente un dissidio. Questo disegno di legge cerca appunto di evitare tali contraddizioni.

Bisogna quindi porsi, egregi colleghi, sul terreno legale, il quale può anche talvolta

non corrispondere perfettamente ai principi di equità e di giustizia, ma che è un terreno di cui non possiamo fare a meno. Esiste una disposizione che stabilisce che questi professori siano reintegrati nei loro uffici, nei loro diritti. Se essi restano nella situazione attuale, non rendono tra l'altro nessun servizio: percepiscono lo stipendio e basta. Si tratta anche, quindi, di riutilizzarli. Certo, noi tutti potremo collaborare a migliorare il testo del disegno di legge, sì da rendere la sua articolazione più precisa e più opportuna.

Il collega Banfi, con quell'acume che lo distingue, ha fatto una obiezione che ha il suo peso. Come possiamo permettere — egli ha detto — che questi, professori circolino nel mondo universitario, se in realtà il mondo universitario si pronuncia contro di loro, indirettamente, negando loro la chiamata? Ma si deve anche osservare che questi signori si trovano a questo posto in seguito a concorso, ed una volta superato il giudizio di epurazione hanno riacquisito la posizione che avevano in precedenza. Quindi si tratta di dare una posizione a questi professori che fanno parte dell'Amministrazione dello Stato, e che da un lato si trovano prosciolti e dall'altro si trovano in una situazione, come dire, di disoccupati, o di male occupati e percepiscono, tra le altre cose, lo stipendio, per cui l'Amministrazione dovrebbe fare del suo meglio per utilizzarli nel miglior modo possibile. Come ha detto il collega senatore Condorelli, la posizione universitaria è certo più elevata di ogni altra, specialmente per chi ha avuto modo di trovarvisi e di lavorare in questo campo. È certo qualcosa di meglio rispetto al lavoro nelle altre Amministrazioni dello Stato. Pertanto, quello che noi disponiamo con questo disegno di legge rappresenta semmai una menomazione, e non una condizione di privilegio.

In conclusione le parole del collega Condorelli mi sembrano felicissime. Si tratta di un espediente per sanare questo dissidio.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho poco da aggiungere a quanto è stato detto dagli insigni senatori che hanno parlato e particolarmente dal relatore. Sostanzialmente siamo di fronte ad un disegno di legge che mira a rendere effettivo, efficace, il giudizio che è stato pronunciato, in sede di epurazione, nei confronti di questi professori. E poi c'è l'altra ragione che ha segnalato il senatore Condorelli, di rendere disponibili questi posti di ruolo, ora occupati.

Io non ho alcuna difficoltà ad accettare l'introduzione di modificazioni che possano garantire meglio alcune esigenze che qui sono state affermate, ma ritengo che sostanzialmente il disegno di legge risponda a ragioni di opportunità e al buon ordine della nostra scuola superiore.

Quindi per gli ulteriori perfezionamenti che si rendessero necessari, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Aderendo alla proposta del senatore Giardina, propongo di chiamare una ristretta cerchia di componenti della Commissione a dare il proprio contributo per concordare le modificazioni che riterranno opportuno introdurre nel disegno di legge in esame.

Se non si fanno osservazioni, indico, a tal fine, il senatore Banfi, il proponente senatore Giardina e il relatore senatore Caristia.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 10,45.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari